

Criteria e modalità per la concessione del riconoscimento di “Locale da ballo storico”

1. Requisiti per il riconoscimento

Ai sensi dell'art. 3 della l. r. 7/2022, il riconoscimento di “Locale da ballo storico” viene conferito alle imprese di intrattenimento da ballo che rappresentano una testimonianza storica e di tradizione per il territorio lombardo, anche per il loro riconosciuto valore turistico.

Per poter ottenere il riconoscimento, tali imprese devono, alla data della domanda di riconoscimento:

1. esercitare **attività di intrattenimento danzante, anche con musica dal vivo**, come attestato dall'attribuzione, risultante presso il Registro delle Imprese o l'Agenzia delle Entrate, del **codice ATECO 93.29.10**, come attività prevalente o secondario dell'impresa oppure come attività primaria o secondaria di una unità locale sita in Lombardia;
2. disporre di almeno **una unità locale nel territorio della Lombardia**, risultante presso il Registro delle Imprese, adibita a **locale da ballo**, con una **capienza minima di 200 persone**;
3. disporre, per tale locale da ballo, della **licenza di agibilità per pubblico spettacolo** prevista agli art. 68 comma 1 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
4. non essere stata destinataria, **nei 5 anni precedenti** alla richiesta di riconoscimento, di provvedimenti della Questura, della Prefettura o dell'Autorità Giudiziaria relativi a fatti in tema di sicurezza, spaccio di stupefacenti, atti di violenza, prostituzione, infiltrazione della criminalità organizzata, da cui emergano **comportamenti criminosi o colpa grave da parte del gestore del locale**.

Il riconoscimento viene concesso qualora l'impresa richiedente, in possesso dei requisiti sopra indicati, soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) aver esercitato, come impresa, l'**attività di intrattenimento danzante** in modo continuativo per **almeno 25 anni** alla data della domanda. Tale condizione è soddisfatta **anche qualora lo specifico locale da ballo gestito sia variato** nel corso dei 25 anni;
- b) gestire un **locale da ballo**, con una capienza minima di **200 persone**, che è stato abito ad attività di intrattenimento danzante in modo continuativo per **almeno 25 anni** alla data della domanda. Tale condizione è soddisfatta **anche qualora l'impresa che ha avuto in gestione il locale sia variata** nel corso dei 25 anni.

Il requisito della continuità nel tempo si considera soddisfatto anche in caso di interruzione temporanea dell'attività, qualora questa sia dovuta alla **natura stagionale** dell'attività, oppure **non sia superiore a 6 mesi continuativi** o, se superiore a 6 mesi, sia dovuta a un **cambio di gestione del locale da ballo** o ad altre **circostanze eccezionali di forza maggiore**, da documentare da parte dell'impresa richiedente.

Il requisito della continuità nel tempo si considera soddisfatto anche in caso di “**passaggio generazionale**”, ovvero di trasferimento d'azienda dall'imprenditore cedente a un destinatario con un **legame di parentela di primo o secondo grado** in linea retta o collaterale con l'imprenditore cedente.

Sono esclusi dal riconoscimento i locali che impieghino, come figure professionali, **Spogliarellisti o Figuranti di Sala**.

2. Tipologia del riconoscimento

All'impresa in possesso dei requisiti da 1 a 4 sopra riportati e che soddisfi almeno una delle condizioni di cui alle **lettere a) e b)** sopra riportate è concesso il riconoscimento di “**Locale storico da ballo**”.

Laddove derivi dalla condizione di cui alla lettera a), il riconoscimento:

- è connesso all'impresa stessa e si estende a **tutti i locali da ballo da questa gestiti in Lombardia**, purché abbiano capienza minima di 200 persone e siano in possesso della licenza di agibilità per pubblico spettacolo;
- con riferimento ad uno specifico locale, decade laddove la gestione venga trasferita ad altra impresa.

Laddove derivi dalla condizione di cui alla lettera b), il riconoscimento:

- è connesso allo **specifico locale da ballo** che soddisfa questa condizione e non può essere esteso o trasferito ad altro locale gestito dalla stessa impresa;
- permane laddove la gestione dello specifico locale viene trasferita ad altra impresa, purché questa soddisfi anch'essa i requisiti da 1 a 4 richiesti.

Sono esclusi dal riconoscimento i locali che impieghino, come figure professionali, **Spogliarellisti o Figuranti di Sala**.

3. Modalità di richiesta e concessione del riconoscimento

3.1 Presentazione delle richieste

Le richieste di riconoscimento devono essere presentate direttamente dall'impresa interessata esclusivamente tramite la piattaforma informatica “Bandi Online” (www.bandi.regione.lombardia.it), nei termini stabiliti dal decreto di cui al successivo punto 3.3.

3.2 Istruttoria e concessione del riconoscimento

L'istruttoria delle richieste di riconoscimento è effettuata dalla Direzione competente per materia, nei termini stabiliti dal decreto di cui al successivo punto 3.3. La concessione del riconoscimento è disposta con decreto del Dirigente competente.

La Direzione competente conferisce alle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento un logo identificativo.

3.3 Modalità operative

Con decreto del Dirigente competente per materia sono approvate le modalità operative per la presentazione delle richieste di riconoscimento e la loro istruttoria, che specificano:

- i termini per la presentazione delle richieste di riconoscimento;
- la documentazione da allegare alla richiesta e la modulistica da utilizzare;

- i termini e le modalità per l'effettuazione dell'istruttoria e la concessione del riconoscimento;
- le modalità per la comunicazione di eventuali modifiche dell'attività e i criteri per la loro valutazione.

4. Elenco regionale delle imprese di intrattenimento da ballo storiche

È istituito presso la Giunta l'elenco regionale delle imprese di intrattenimento da ballo storiche, predisposto dalla Direzione competente per materia.

Tale elenco include i riferimenti dei locali da ballo a cui è concesso il riconoscimento di "Locale storico da ballo" e i riferimenti delle imprese che ne hanno la gestione.

L'elenco è costituito da un patrimonio informativo accessibile per via telematica ed ha carattere pubblico. La Direzione competente ne assicura e promuove la conoscenza.

5. Decadenze e modifiche

È disposta la decadenza del riconoscimento concesso e la contestuale cancellazione dall'elenco regionale qualora:

- vengano meno uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 1;
- l'attività venga interrotta per un periodo continuativo superiore a 6 mesi, fatto salvo quanto previsto in merito al punto 1;
- l'impresa risulti essere destinataria, **successivamente al riconoscimento**, di provvedimenti della Questura, della Prefettura o dell'Autorità Giudiziaria relativi a fatti in tema di sicurezza, spaccio di stupefacenti, atti di violenza, prostituzione, infiltrazione della criminalità organizzata, da cui emergano **comportamenti criminosi o colpa grave da parte del gestore del locale**.

Allo scopo di verificare il mantenimento dei requisiti, la Direzione competente per materia potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le imprese iscritte nell'elenco regionale.

Le imprese destinatarie del riconoscimento devono comunicare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali intervenute modifiche dell'attività come presentata in fase di richiesta.

La Direzione competente per materia provvede a verificare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità a seguito delle modifiche e a recepirle all'interno dell'elenco regionale.